

11. Il quarto motivo di cassazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha qualificato come "atti arbitrari" e, quindi, contrari ai doveri dell'amministratore avveduto, i contratti stipulati dal ricorrente con le più volte menzionate due società rimaste inadempienti, non potendosi imputare all'amministratore, a titolo di responsabilità, le scelte economiche, considerate inopportune, tutte le volte che queste attengono ad una loro valutazione discrezionale, pena l'ingerenza del giudice nelle scelte di gestione dell'amministratore, con un giudizio formulato ex post e basato su presunzioni svolte sulla base del semplice infelice esito di una scelta amministrativa e gestionale compiuta.

11.1. Osserva, tuttavia, la Corte che se è vero che, secondo il proprio pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 3652 del 1997 e 3409 del 2013), "all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico" (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), e che sulla base di quella stessa elaborazione si è precisato che se "il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte)", "anche se presentino profili di rilevante alea economica", è pur vero tuttavia che, in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi "l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità", e perciò anche "la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere".

11.2. Così questa Corte (ancora Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 2013), facendo applicazione dei richiamati principi, ha affermato la sussistenza della responsabilità degli amministratori che, in un caso di apporto economico da parte della detta società in favore di un'altra, non avevano predisposto le cautele necessarie, corredando le proprie scelte con le verifiche, le indagini e le informazioni preventive normalmente richieste in riferimento alla concreta scelta operata ("dal momento che, ove l'apporto si traduca in un finanziamento concesso alla società terza (capitale di debito), l'obbligo della sua restituzione ex art. 1813 c.c. implica il rischio della difficoltà di adempiere della mutuataria ovvero della sua insolvenza; se, invece, l'investimento si risolve in un conferimento ai sensi dell'art. 2343 c.c. (capitale di rischio), il relativo rimborso non potrebbe nemmeno essere disposto durante la vita della società, ma solo in sede di sua liquidazione.").

11.3. Lo stesso giudizio, nel caso che si esamina, ha dato la Corte a quo, la quale ha qualificato come "arbitraria" la stipulazione dei tre contratti - oggetto della denuncia di responsabilità e perciò anche dell'accertamento giudiziale-, sia con riferimento all'oggetto del negozio (in taluni casi mai realizzatosi) sia con riguardo alla scelta dei contraenti, per la totale assenza dei requisiti di professionalità delle ditte prescelte dall'amministratore, e perchè conclusi con l'anomala condotta della società committente di eseguire immediatamente il pagamento del corrispettivo, e ciò anche per importi reputati economicamente considerevoli.

11.4. Come si vede, il giudizio dato dalla Corte di merito non è affatto fuoriuscito dal quadro dei principi già tracciati da questa Corte, sulla base delle valutazioni compiute (alle pp. 8-10 della sentenza) in ordine alla conclusione e all'esecuzione degli accordi negoziali (tutti posti in essere nel corso dell'anno 2001), sebbene soggette alla regola della diligenza del mandatario (in base al previgente testo dell'art. 2392 c.c.: cfr. la Sentenza di questa Corte, 1 sez., n. 17441 del 2016), e non ancora a quella, ora necessaria, della diligenza professionale esigibile ex art. 1176 c.c., comma 2.

11.5. Il giudizio del giudice distrettuale, infatti, è stato rettammente reso non solo perchè esso ha tenuto conto, con formulazione ex ante, della non ragionevolezza delle scelte esercitate dall'amministratore ma anche in considerazione della evidenza mancata adozione delle cautele necessarie e consuetudinarie, con la scelta - invero poco prudente - evidenziatasi con la corresponsione di una parte notevole del corrispettivo al momento della sola sottoscrizione dell'accordo negoziale.

11.6. La sentenza è pertanto corretta ed immune dai vizi ipotizzati, in base al principio di diritto, di cui ha fatto applicazione il giudice di merito, e che si formula come di seguito:

in tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali (nella specie, per azioni) per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. business judgement rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis), sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

12. I motivi del ricorso, dal quinto all'ottavo, ponendo l'accento su fatti non valutati o mal considerati e su risultanze emergenti dalla sentenza penale assoluta o da ulteriori elementi, si risolvono in una richiesta di riesame del merito delle valutazioni già compiute dal giudice di appello, correttamente, alla luce dei principi richiamati, in base ai quali deve escludersi - con riferimento ai tre contratti contestati e abusivamente conclusi - che la valutazione giudiziale si sia intromessa in ordine al merito discrezionale del potere gestorio dell'amministratore, avendo invece analizzato il suo comportamento imprudente, arbitrario e poco cauto, perciò fonte di responsabilità dei danni cagionati alla società amministrata.

12.1. Infatti, con i detti mezzi, il ricorrente indugia piuttosto nella evocazione di una lettura delle risultanze processuali difforme da quella operata dalla Corte territoriale, muovendo censure non accoglibili perchè, come si è sopra detto, la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.

13. Anche il nono e il decimo mezzo, tra di loro analoghi, in quanto contestano che il giudice di appello abbia proceduto alla quantificazione del danno non avvedendosi che l'esborso anticipato, per ciascuno dei due contratti, sarebbe stato del solo 50% del corrispettivo pattuito e non dell'intero, introducono un tema d'indagine del tutto nuovo che, mancando dei necessari autosufficienti supporti, relativi alle domande (ed eccezioni) del gravame, non sono ammissibili in sede di legittimità.

14. L'undicesimo mezzo, inoltre, introduce la questione della non spettanza dei compensi professionali all'amministratore resosi responsabile dell'arbitraria gestione della società oltre che di richieste di rimborsi e di spese del tutto ingiustificate. Tali compensi, che sono stati negati dal giudice di appello sulla base dell'eccezione formulata dalla società, ex art. 1460 c.c., in ragione della mala gestio e del rilevante inadempimento del contratto di amministrazione, che avrebbe paralizzato il diritto alla controprestazione, vengono censurati in questa sede non già sul piano della compatibilità del rimedio, in astratto e sul piano normativo ma, in conseguenza dell'"accoglimento dei superiori motivi di ricorso", che - secondo la prospettazione del ricorrente - dovrebbero travolgere anche questa parte della sentenza.

14.1. Ma, come si è visto, le questioni poste con i motivi dal primo al decimo, dianozi esaminati, sono state invece o respinte o dichiarate inammissibili, sicchè la censura in esame, proposta come innanzi detto in via consequenziale, non può che essere rigettata.

15. Il dodicesimo mezzo (riguardante la pretesa del D.N. a un compenso per l'attività giornalistica resa in favore di XXXX e con riferimento alla rivista), a sua volta, è inammissibile perchè non autosufficiente e tendente ad un riesame del merito della doglianza.

16. Il tredicesimo (spese di lite) è infondato non ravvisandosi alcuna violazione di legge nella decisione di porre a carico del ricorrente (soccumbente) le spese della fase di merito.

17. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, da respingere, con le conseguenze di legge: a) le spese dell'odierno giudizio, a carico del ricorrente soccombente, liquidate come da dispositivo; b) l'enunciazione dell'esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso proposto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1a sezione civile della Corte di cassazione, il 27 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017